



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

ISTRUZIONE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Disposizioni in materia di approccio basato
sul rischio di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo*

N. 002

del 19 aprile 2018

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 19/04/2018 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 19 aprile 2018

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Veronesi

SOMMARIO

PREMESSA, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	6
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	6
PARTE I	6
L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA	6
ARTICOLO 3 – L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO	6
ARTICOLO 4 – PROFILATURA DELLA CLIENTELA	7
ARTICOLO 5 – LIVELLI DI RISCHIO	8
ARTICOLO 6 – INCIDENZA DI UNA SEGNALAZIONE AD AIF SUL LIVELLO DI RISCHIO	8
ARTICOLO 7 – TRACCIABILITÀ DEL PERCORSO VALUTATIVO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	8
PARTE II	9
COMPrensione DELLO SCOPO, DELLA NATURA PREVISTA DEL RAPPORTO D'AFFARI E CONTROLLO COSTANTE	9
ARTICOLO 8 – COMPrensione E ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA	9
ARTICOLO 9 – PROFILO ECONOMICO DELLA CLIENTELA	9
ARTICOLO 10 – ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI AL PROFILO ECONOMICO	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO D'AFFARI	10
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DEL CONTROLLO COSTANTE E VERIFICA DELLE OPERAZIONI	11
ARTICOLO 13 – TEMPISTICHE E FREQUENZA DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI	12
ARTICOLO 14 – FORME DI CONTROLLO MANUALE O INFORMATIZZATO	12
ARTICOLO 15 – RESPONSABILI DEL CONTROLLO COSTANTE	12
ARTICOLO 16 – ESITO DEL CONTROLLO COSTANTE	13
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OPERATIVITÀ IN CONTANTE	13
PARTE III	13
MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA	13
ARTICOLO 18 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA	13
ARTICOLO 19 – VERIFICA IN CONCRETO DEL BASSO RISCHIO E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DESIGNATI	14
ARTICOLO 20 – MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA ADOTTARE IN SITUAZIONI CHE PRESENTANO UN COMPROVATO LIVELLO DI RISCHIO BASSO O MEDIO-BASSO	14
PARTE IV	15
MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	15
ARTICOLO 21 – AMBITO DI APPLICAZIONE	15
ARTICOLO 22 – ALTA DIRIGENZA	16
CAPO I	17
MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA IN CASO DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)	17
ARTICOLO 23 – AMBITO DI APPLICAZIONE, SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO E LIVELLO DI RISCHIO DEL CLIENTE PEP	17
ARTICOLO 24 – MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA PER CLIENTI PEP	18
ARTICOLO 25 – MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA O DI ALTRA ASSICURAZIONE LEGATA AD INVESTIMENTI NEI QUALI IL BENEFICIARIO O IL SUO TITOLARE EFFETTIVO SONO PEP	19
ARTICOLO 26 – DURATA DELLA CARICA PER UN PEP	21
CAPO II	22
MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IN SITUAZIONI CHE PRESENTANO RISCHI PIÙ ELEVATI INDIVIDUATE DAI SOGGETTI DESIGNATI	22
ARTICOLO 27 – AMBITO DI APPLICAZIONE	22
ARTICOLO 28 – MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: SET MINIMO OBBLIGATORIO	22
ARTICOLO 29 – ESEMPI DI MISURE RAFFORZATE AGGIUNTIVE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	23
CAPO III	23
ANALISI DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO INSOLITAMENTE ELEVATO O SU CUI SUSSISTONO DUBBI CIRCA LE FINALITÀ A CUI SONO CONCRETAMENTE PREORDINATE	23
ARTICOLO 30 – CONTROLLO DELLE OPERAZIONI	23
ARTICOLO 31 – DEFINIZIONE DI ADEGUATI CRITERI DI ESTRAZIONE DELLE OPERAZIONI	24
ARTICOLO 32 – ESITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	24
ARTICOLO 33 – ACCESSO ALLA RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO	25

CAPO IV	
MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA IN CASO DI SOGGETTI CHE HANNO SEDE O RISIEDONO IN PAESI AD ALTO RISCHIO O PER I QUALI SIA RICHIESTA	
L'ADOZIONE DI SPECIFICHE CONTROMISURE	25
ARTICOLO 34 – AMBITO DI APPLICAZIONE	25
ARTICOLO 35 - ESECUZIONE DI OPERAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI O CONTROPARTI DI PAESI AD ALTO RISCHIO O SOGGETTI A CONTROMISURE O DA PARTE DI SOGGETTI IVI UBICATI	25
ARTICOLO 36 – OBBLIGHI DI ASTENSIONE	26
ARTICOLO 37 – CONTROMISURE	26
ARTICOLO 38 – ENTRATA IN VIGORE	26
ALLEGATO A	
RELAZIONE SCRITTA SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	27
AI SENSI DELL'ART. 32	27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Premessa, ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Le nuove Raccomandazioni del GAFI/FATF (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e la Direttiva (UE) 2015/849 hanno enfatizzato l'importanza dell'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) per rendere più efficaci i sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
2. Tale approccio costituisce un'applicazione del più ampio principio di proporzionalità; esso mira a massimizzare l'efficacia dei presidi, razionalizzare l'uso delle risorse, ridurre gli oneri a carico dei soggetti designati, i quali sono chiamati:
 - a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutte le variabili di rischio, suscettibili di incidere sull'esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;
 - ad adottare sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

3. L'approccio basato sul rischio presuppone, in primo luogo, che i soggetti designati adottino procedure volte a individuare, analizzare e valutare i RISCHI cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, (cd. "**autovalutazione**" ex art. 16 *quinquies* della LEGGE).
4. In secondo luogo, la LEGGE prevede che le misure di AVC debbano essere applicate secondo un approccio basato sul rischio. Quest'ultimo presuppone una **profilatura della clientela** mediante l'attribuzione di specifici LIVELLI DI RISCHIO in funzione anche delle variabili di rischio (c.d. "fattori di rischio") individuati dall'AGENZIA con apposita Circolare. Pertanto, la profilatura della clientela implica la valutazione del RISCHIO che, in concreto, un determinato cliente può rappresentare alla luce di determinati fattori di rischio.
5. L'**approccio basato sul rischio** quindi richiede l'applicazione di misure di adeguata verifica che tengano conto dei rischi individuati, analizzati e valutati dai soggetti designati ("autovalutazione") e dello specifico LIVELLO DI RISCHIO attribuito alla clientela ("profilatura della clientela").
Si precisa che:
 - Il RISCHIO individuato dall'autovalutazione (che tiene conto delle risultanze della valutazione nazionale e della relazione della Commissione Europea), è classificabile quale RISCHIO basso o RISCHIO alto (o elevato). Tale è pertanto la terminologia utilizzata dalla LEGGE e dalla presente Istruzione. In generale è prevista l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica laddove il RISCHIO risulti più elevato (ossia alto) e l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica laddove tale RISCHIO risulti basso, fatti salvi specifici obblighi previsti per LEGGE.
 - Il RISCHIO assegnato al singolo cliente (cd. "LIVELLO DI RISCHIO") è invece classificabile su quattro categorie: basso, medio-basso, medio-alto e alto. Tale è pertanto la terminologia utilizzata nella presente istruzione.
6. La presente Istruzione individua le **misure semplificate di adeguata verifica** che i soggetti designati possono applicare alle situazioni di comprovato basso RISCHIO e forniscono chiarimenti

sull'implementazione delle **misure rafforzate di adeguata verifica** che, ai sensi della LEGGE, devono essere applicate in caso di persone politicamente esposte, situazioni che presentano rischi più elevati, e nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in PAESI AD ALTO RISCHIO.

7. La presente Istruzione completa il quadro regolamentare relativo all'AVC, avviato con l'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 disciplinando le attività di cui all'art. 22 comma 1 lett. c) e d) della LEGGE:
 - scopo e natura prevista
 - controllo costante

Le predette attività sono state inserite nella presente Istruzione in quanto maggiormente calibrate in funzione del RISCHIO. In particolare, la frequenza e l'estensione delle verifiche, sono ad esso correlate.

8. Le informazioni, dati e documenti raccolti in sede di adeguata verifica e le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale, consentono ai soggetti designati di poter procedere ad una profilatura del cliente con un'attribuzione al cliente di un LIVELLO DI RISCHIO che rifletta le specifiche caratteristiche del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Il controllo costante del rapporto d'affari e delle operazioni effettuate, consente ai soggetti designati di monitorare l'effettiva permanenza, attualità e correttezza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di un determinato LIVELLO DI RISCHIO al cliente. Consente altresì di intercettare eventuali nuovi fattori che richiedano una rivisitazione del LIVELLO DI RISCHIO attribuito tale da incidere sulle misure di adeguata verifica o anomalie che potrebbero implicare approfondimenti finalizzati ad una segnalazione di operazione sospetta.
9. L'approccio basato sul rischio non esime dall'adempiere agli obblighi che le norme di LEGGE o le varie Istruzioni stabiliscono a carico dei soggetti designati.
10. Le operazioni in contante di importo elevato, soprattutto eseguiti con banconote di grosso taglio, sono esposti ad un RISCHIO intrinseco di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al fine di mitigare tale RISCHIO l'Istruzione dispone specifiche misure in merito ai prelievi e ai versamenti di contante.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Istruzioni e Circolari dell'AGENZIA aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni di cui all'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018.
2. Nella presente Istruzione, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari dell'Istruzione di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e possono avere un contenuto dispositivo.

PARTE I

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Articolo 3 – L'approccio basato sul rischio

1. La LEGGE disciplina l'approccio basato sul rischio come segue.

Art. 25

(Approccio basato sul rischio)

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.
2. I soggetti designati devono pertanto calibrare le misure di AVC sulla base del PROFILO DI RISCHIO attribuito al cliente che tiene conto dei fattori di rischio.
3. La valutazione dei fattori di rischio si applica anche al titolare effettivo ed incide sul PROFILO DI RISCHIO attribuito al cliente. A tal fine i soggetti designati devono ottenere sufficienti informazioni sul titolare effettivo per comprendere l'incidenza di quest'ultimo sul PROFILO DI RISCHIO del cliente.
4. Ai fini della profilatura di RISCHIO della clientela, i soggetti designati devono tener conto dei fattori di rischio indicati dall'AGENZIA con apposita Circolare, dei risultati dalla valutazione nazionale e del processo di autovalutazione.
5. Le procedure di profilatura del RISCHIO e le misure di AVC devono essere commisurate al RISCHIO cui il soggetto designato è esposto nell'esercizio della propria attività così come risulta dal processo di autovalutazione di cui all'articolo 16 *quinquies* della LEGGE e coerenti con la valutazione nazionale.
6. In conclusione, le misure di adeguata verifica (semplificate, "ordinarie" e rafforzate) sono applicate in funzione della combinazione di:
 - un alto ovvero basso RISCHIO, così come risultante dalla valutazione nazionale o dell'autovalutazione svolta dal soggetto designato e del
 - PROFILO DI RISCHIO attribuito a ciascun cliente.

Articolo 4 – Profilatura della clientela

1. I soggetti designati devono assegnare un PROFILO DI RISCHIO a ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate tenendo conto dei fattori di rischio nonché delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi, sia nel caso di rapporti d'affari che nel caso di operazioni occasionali.
2. La profilatura della clientela è finalizzata a modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di AVC.
3. Il LIVELLO DI RISCHIO del cliente non è una caratteristica statica, bensì dinamica, che può cambiare durante la vita del rapporto al variare delle informazioni o delle circostanze che riguardano il cliente e il titolare effettivo.
4. In esito alla profilatura, a ciascun cliente è assegnato un LIVELLO DI RISCHIO predefinito ai sensi del successivo art. 5.
5. Il soggetto designato associa a ciascun LIVELLO DI RISCHIO un coerente livello di estensione (in termini di quantità e qualità di dati, informazioni e documenti) e di frequenza degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa.
6. Per la classificazione del PROFILO DI RISCHIO della clientela è possibile avvalersi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni che tengano conto dei fattori di rischio indicati da apposita Circolare e di quelli ulteriori eventualmente individuati dai soggetti designati, purché coerenti con quelli definiti dall'AGENZIA, con le risultanze della valutazione nazionale e con gli standard internazionali (ad esempio Raccomandazioni, *Best Practices* del GAFI/FATF e *Typologies* del GAFI/FATF, del Moneyval e di altri Membri associati al GAFI/FATF, le linee guida dell'EBA, quali "*Risk Factors Guidelines*").
7. La raccolta delle informazioni e dei dati può avvenire attraverso percorsi guidati o questionari predisposti dai soggetti designati.
8. L'elaborazione del PROFILO DI RISCHIO può essere effettuata anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico il LIVELLO DI RISCHIO. La profilatura che risulta dalla procedura informatica deve essere comunque calibrata e valutata utilizzando i fattori di rischio e conseguentemente modificata, se necessario.
9. Ai fini della profilatura della clientela, i soggetti designati devono adottare sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati, basati su politiche, procedure e controlli commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati. I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare omogeneità di comportamento all'interno della struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.
10. Nel caso di rapporti d'affari, i soggetti designati definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del RISCHIO del cliente, sulla base del relativo LIVELLO DI RISCHIO (ad esempio, ogni 6 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO alto; ogni 12 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO medio-alto; ogni 24 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO medio-basso e ogni 36 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO basso) ed i casi in cui occorre verificare la congruità del LIVELLO DI RISCHIO assegnato (ad esempio nel caso di cambiamenti rilevanti allo stato del cliente o della sua operatività). L'aggiornamento della profilatura deve in ogni caso essere condotto, per il LIVELLO DI RISCHIO basso, almeno ogni 5 anni.
11. La verifica di congruità deve essere sempre effettuata quando constino ai soggetti designati eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il PROFILO DI RISCHIO (ad esempio un cliente o titolare effettivo che, successivamente all'instaurazione del rapporto, trasferisce la propria residenza in un paese ad alto RISCHIO, cambia la propria professione o attività economica, o sul quale notizie di stampa riportino l'esistenza di indagini giudiziarie) o altre circostanze che richiedono una rivalutazione del RISCHIO (ad esempio quando le operazioni effettuate non corrispondono allo scopo o alla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale).
12. Nei gruppi societari in cui la profilatura del cliente non sia accentrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società per l'assegnazione del

PROFILO DI RISCHIO al cliente stesso. Ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il PROFILO DI RISCHIO più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Se una società ritiene comunque di assegnare un PROFILO DI RISCHIO più basso di quello assegnato dalle altre società del gruppo, le ragioni di tale scelta vanno specificamente motivate per iscritto. Quando una società varia il PROFILO DI RISCHIO di un cliente, ne dà comunicazione alle altre società interessate.

Articolo 5 – Livelli di rischio

1. I soggetti designati classificano la clientela secondo i seguenti LIVELLI DI RISCHIO:
 - BASSO;
 - MEDIO-BASSO;
 - MEDIO-ALTO;
 - ALTO.

Articolo 6 – Incidenza di una segnalazione ad AIF sul livello di rischio

1. Dopo aver inviato una segnalazione di operazione sospetta all'AGENZIA, ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE, i soggetti designati assegnano un LIVELLO DI RISCHIO alto e conseguentemente applicano misure rafforzate di AVC. In tale ottica, la profilatura del RISCHIO del cliente segnalato è da mantenere a livello alto fino all'intervenire di circostanze che fanno cessare la permanenza del sospetto (ad esempio, l'acquisizione di nuove informazioni o documenti che rendono l'operazione segnalata congrua e coerente), oppure se il sospetto era relativo ad operazione/i non più ripetuta/e negli stessi termini o modalità.
2. Il RIA tiene traccia dei motivi per i quali, ai sensi del comma precedente, è stato assegnato un PROFILO DI RISCHIO diverso da alto.

Articolo 7 – Tracciabilità del percorso valutativo ai fini dell'attribuzione del livello di rischio

1. I soggetti designati che nell'attribuzione del LIVELLO DI RISCHIO non si avvalgono di strumenti informatici, dovranno lasciare traccia scritta circa la valutazione complessiva dei fattori di rischio considerati, anche attraverso l'apposizione di note sul prospetto cartaceo in uso, rappresentando in sintesi i soli elementi rilevanti.
2. Nel caso in cui nell'attribuzione del LIVELLO DI RISCHIO i soggetti designati si avvalgono di procedure informatiche questi devono validare i PROFILI DI RISCHIO della clientela, prendendo in considerazione i fattori di rischio nel loro complesso. Tale attività deve essere tracciata per iscritto e deve concludersi attraverso l'apposizione di "firme elettroniche". La sintesi degli elementi rilevanti ai fini della validazione del PROFILO DI RISCHIO deve essere riportata all'interno del BIA.
3. L'attribuzione del PROFILO DI RISCHIO al cliente non dipende necessariamente dalla concomitanza di più fattori di rischio in termini numerici bensì dal peso e dalla rilevanza di ciascuno di essi. Ne consegue, pertanto che potrà essere individuato un PROFILO DI RISCHIO alto anche a fronte di un unico di fattore di rischio alto se questo è considerato rilevante o preponderante in relazione a uno specifico cliente.
4. La frequenza con cui il soggetto designato è tenuto alla validazione del PROFILO DI RISCHIO del cliente non dipende dalla tempistica con cui i sistemi automatici revisionano il LIVELLO DI RISCHIO del cliente, ed avviene secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 10 della presente Istruzione.
5. Il PROFILO DI RISCHIO deve essere storicizzato e facilmente fruibile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1 della LEGGE.

PARTE II

COMPrensIONE DELLO SCOPO, DELLA NATURA PREVISTA DEL RAPPORTO D’AFFARI E CONTROLLO COSTANTE

Articolo 8 – Comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista

1. La LEGGE disciplina lo scopo e natura prevista come segue:

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- omissis -

c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l’attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;

- omissis -

2. Lo “scopo” è il motivo o la finalità per cui il cliente intende avvalersi del rapporto d’affari o il motivo o la finalità per il quale richiede l’esecuzione di una operazione occasionale, mentre la “natura prevista” riguarda l’utilizzazione che il cliente prevede farà in concreto del rapporto d’affari, in modo particolare la tipologia di operazioni che il cliente prevede verranno realizzate in via prevalente in costanza di rapporto. Ad esempio, il cliente vuole accendere un conto corrente per gestire le spese di famiglia (“scopo”), principalmente per ricevere l’accredito dello stipendio e pagare affitto e utenze (“natura prevista”).
3. Le informazioni inerenti “scopo” e “natura prevista” di cui al precedente comma devono essere acquisite dal cliente con un esaustivo grado di dettaglio al fine di comprendere come il rapporto d’affari verrà utilizzato e quale sia quindi l’operatività attesa.
4. Qualora l’operatività attesa diverga da quella effettivamente svolta, il soggetto designato deve avviare i necessari approfondimenti acquisendo nuove informazioni ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla LEGGE (ad esempio, gli obblighi di adeguata verifica, di astensione, di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione di cui all’art. 24 comma 3 della LEGGE).

Articolo 9 - Profilo economico della clientela

1. Il soggetto designato deve altresì delineare il PROFILO ECONOMICO del cliente con cui instaura il rapporto d’affari o a cui esegue un’operazione occasionale, al fine di valutarne la compatibilità con lo scopo e la natura prevista del rapporto d’affari o dell’operazione occasionale, e di assicurarsi che l’operatività in concreto del rapporto sia coerente con tale profilo e con le informazioni acquisite.
2. Al riguardo, i soggetti designati si avvalgono delle informazioni fornite dal cliente, delle informazioni, dati e documenti acquisiti in sede di IDENTIFICAZIONE e VERIFICA DELL’IDENTITÀ di cui all’Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 17/04/2018 nonché di altri dati ed informazioni provenienti da altre fonti, anche mediante ricorso a provider che svolgano professionalmente l’attività di raccolta dati e ricerche internet su c.d. “open source”. A titolo esemplificativo, per delineare il PROFILO ECONOMICO del cliente, rilevano (in base alla professione o all’attività economica svolta dal cliente) la busta paga, la dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari, i bilanci ed altri documenti idonei a comprovare la situazione economico/patrimoniale del cliente.

Articolo 10 - Acquisizione di documenti attinenti al profilo economico

1. In caso di società di diritto sammarinese, i soggetti designati devono acquisire copia dell'ultimo bilancio approvato e, laddove esistente, la nota integrativa.
2. Per le associazioni e fondazioni di diritto sammarinese, i soggetti designati devono acquisire copia dell'ultimo bilancio approvato e dei prospetti "finanziamenti/impieghi" previsti dalla normativa di riferimento.
3. Per le imprese individuali ed i professionisti di cui all'art. 20 della LEGGE, i soggetti designati devono acquisire copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due anni.
4. Per il trust e l'affidamento fiduciario di diritto sammarinese, i soggetti designati devono acquisire il rendiconto del trust e documento analogo, qualora esistente, per l'affidamento fiduciario.
5. Per la clientela estera ricompresa nelle categorie di cui al presente articolo, i soggetti designati devono acquisire analoga documentazione.
6. Nei casi di clientela estera, qualora la documentazione indicata ai commi precedenti non sia disponibile, i soggetti designati devono acquisire documentazione contabile e/o finanziaria (ad esempio, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari esteri, rendicontazione contabile prodotta da fonte attendibile relativa agli ultimi due anni) da cui si possano delineare la dimensione ed i volumi dell'attività economica del cliente.
7. Per la clientela indicata ai commi precedenti, qualora non sia stata ancora redatta la documentazione richiesta (ad esempio, nel caso di imprese neo costituite), i soggetti designati devono acquisire la relativa documentazione quando disponibile.
8. La documentazione di cui al presente articolo deve essere in grado di fornire elementi utili alla valutazione del PROFILO ECONOMICO e a comprendere l'attività concretamente svolta dal cliente.
9. Per quanto attiene le persone fisiche, copia della dichiarazione dei redditi può essere richiesta al cliente sulla base di un approccio basato sul rischio nelle parti utili a definire il PROFILO ECONOMICO.

Articolo 11 - Controllo costante del rapporto d'affari

1. La LEGGE disciplina il controllo costante del rapporto d'affari come segue:

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- *omissis* -

d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

2. I soggetti designati effettuano un controllo costante del rapporto d'affari nei confronti di tutta la clientela, indipendentemente dal LIVELLO DI RISCHIO attribuito.
3. Il controllo costante nel corso del rapporto d'affari risponde alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il PROFILO DI RISCHIO del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (ad esempio la revisione della profilatura di RISCHIO, adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).
4. Il controllo sull'operatività della clientela deve essere effettuato anche se il rapporto è soggetto a misure semplificate di adeguata verifica, per confermare la sussistenza dei requisiti per l'attuazione di tali misure o l'intervenire di variazioni nel PROFILO DI RISCHIO che potrebbero richiedere l'adozione di

misure di adeguata verifica ordinarie o rafforzate, e deve essere eseguito anche in fase di chiusura del rapporto.

5. Il controllo costante deve consentire l'individuazione di operazioni sospette.

Articolo 12 – Modalità del controllo costante e verifica delle operazioni

1. Gli elementi chiave di qualsiasi sistema di controllo risiedono in un corredo informativo sulla clientela costantemente aggiornato sulla base del quale è possibile individuare le eventuali incoerenze che impongano di acquisire dal cliente informazioni mirate per comprendere le motivazioni che sottendono operazioni inattese (si veda a tal proposito il Capo III della Parte IV) e potenzialmente in grado di generare un sospetto o semplicemente non in linea rispetto al corredo informativo in possesso del soggetto designato.
2. A tal fine, i soggetti designati esaminano e verificano le operazioni poste in essere dal cliente durante l'intero rapporto avendo riguardo ai seguenti elementi:
 - a) importi (con particolare attenzione alle operazioni di importo insolitamente elevato, che richiederanno, se necessario, una verifica sull'origine dei fondi);
 - b) quantità e frequenza (con particolare attenzione alle operazioni che appaiono volutamente frazionate per non essere oggetto di registrazione o di richiesta di informazioni più approfondite da parte del soggetto designato);
 - c) coerenza, con riferimento al complessivo PROFILO ECONOMICO del cliente. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali e di settore economico;
 - d) modalità di esecuzione (con particolare attenzione verso schemi insoliti o complessi);
 - e) prodotti, servizi e strumenti utilizzati (con particolare riferimento all'utilizzo di contante, carte prepagate, bonifici esteri o altri strumenti, servizi e prodotti per i quali la valutazione nazionale o l'autovalutazione abbia individuato un alto RISCHIO);
 - f) destinazione od origine geografica di un pagamento/trasferimento fondi, che richiederanno, se necessario, una verifica sulle motivazioni dei trasferimenti di fondi.
3. Nell'ambito del controllo costante i soggetti designati, dovendo tenere aggiornato il corredo informativo, sono tenuti:
 - a) ad aggiornare dati, informazioni e documenti in loro possesso o acquisirne di nuovi compresi quelli che concernono la titolarità effettiva;
 - b) ad acquisire, in base ad un approccio basato sul rischio, i dati, le informazioni e i documenti che giustificano o che possono giustificare operazioni richieste o disposte dalla clientela (ad esempio, copia di fatture o di un contratto che giustificano una o più operazioni di bonifico, copia di un atto di donazione che giustifica l'accredito di somme).
4. In aggiunta a quanto indicato ai commi precedenti, si forniscono alcuni suggerimenti di base per affinare il controllo costante:
 - a) richiedere periodicamente, al cliente, la conferma o la variazione dei dati in possesso del soggetto designato con una tempistica da definire sulla base del LIVELLO DI RISCHIO assegnato (ad esempio secondo quanto indicato in materia di aggiornamento della profilatura del RISCHIO);
 - b) richiedere al cliente informazioni o documenti a giustificazione di specifiche operazioni inusuali o che eccedano un importo prefissato o un volume "atteso" delle movimentazioni assegnato al cliente;
 - c) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati annotando, ad esempio:
 - la scadenza dei documenti;
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali;
 - eventuali termini connessi a contratti od atti;
 - altri elementi ritenuti utili dal soggetto designato;

- d) prevedere eventuali incontri con il cliente, anche mediante videoconferenza registrata, quando si presentano situazioni di criticità (ad esempio quando il LIVELLO DI RISCHIO aumenta o in presenza di una variazione significativa delle informazioni precedentemente acquisite);

Articolo 13 – Tempistiche e frequenza dell’aggiornamento dei dati, informazioni e documenti

1. I soggetti designati stabiliscono, in ragione del LIVELLO DI RISCHIO, la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento relativo ai dati, alle informazioni e ai documenti acquisiti e alle relative verifiche, specificandone le modalità in un regolamento interno.
2. L’aggiornamento va comunque tempestivamente effettuato quando le informazioni e i documenti di interesse per l’adeguata verifica, precedentemente acquisiti non siano più attuali. Il documento di identità va acquisito nuovamente, quando scaduto.

Articolo 14 – Forme di controllo manuale o informatizzato

1. I soggetti designati possono dotarsi di sistemi di controllo manuali o informatizzati al fine di estrarre adeguata reportistica su cui fondare i controlli.
2. Al di là dei sistemi informatizzati di controllo è comunque fondamentale riconoscere e valorizzare la vigilanza del personale ed il “fattore umano” sulle operazioni poste in essere dalla clientela. Certi fattori, quali l’intuito personale, il contatto diretto (anche telefonico o in videoconferenza) con il cliente, la capacità di riconoscere le operazioni non in linea col profilo del cliente, la conoscenza di elementi pregiudizievoli per il cliente (per esempio notizie di stampa riportanti l’esistenza di indagini giudiziarie sul cliente) non possono essere sostituiti da alcun sistema di controllo automatizzato.
3. L’efficacia di un sistema di controllo, manuale o informatizzato, dipende dalla qualità dei parametri che generano un “alert” e dalla abilità del personale di valutare la reportistica ed agire di conseguenza. È importante che i parametri di estrazione siano impostati in modo tale che le procedure non producano un numero eccessivo di posizioni (inclusi i c.d. “falsi positivi”) difficilmente gestibili dal personale dedicato.
4. Ogni occasione di contatto col cliente o di verifica delle operazioni da questo poste in essere durante la vita del rapporto d’affari (ad esempio, la convalida giornaliera dei bonifici e dei tabulati di controllo, l’autorizzazione concessa per un’operazione allo sportello, ecc.) costituiscono un momento in cui il controllo costante viene posto in essere così come la valutazione di operazioni rilevate attraverso strumenti massivi di estrazione e verifica.
5. Il controllo costante deve necessariamente tenere in considerazione lo storico delle operazioni rilevanti svolte dal cliente, pertanto l’autorizzazione di particolari operazioni ed operatività costituisce conferma dell’avvenuto controllo costante.

Articolo 15 – Responsabili del controllo costante

1. Il soggetto designato deve individuare, tra coloro che gestiscono i rapporti coi clienti, i responsabili del controllo costante di ciascun cliente.
2. Detti responsabili devono tenere traccia dei controlli effettuati, della documentazione eventualmente acquisita nonché delle valutazioni svolte e delle determinazioni assunte, che troveranno adeguata collocazione nei fascicoli o negli archivi cartacei o informatici.
3. Le procedure adottate dal soggetto designato devono consentire alle funzioni di controllo interno e a coloro che subentrano nelle attività di controllo costante sul cliente, un accesso agevole e completo

alle informazioni sulle attività svolte e ai documenti acquisiti. A tal fine i fascicoli e gli archivi cartacei o informatici devono essere custoditi in modo ordinato.

4. In caso di clienti gestiti direttamente dalla Direzione (c.d. “clienti direzionali”) la responsabilità del controllo costante ricade *in primis* sul Direttore Generale.

Articolo 16 – Esito del controllo costante

1. L’ esito del controllo può comportare:
 - a) il mantenimento dell’ordinario livello di controllo costante del cliente;
 - b) l’approfondimento dei dati e dei documenti in possesso o acquisiti dal soggetto designato;
 - c) la modifica del PROFILO DI RISCHIO e, conseguentemente, la modifica dell’estensione e della frequenza delle misure applicate;
 - d) l’individuazione di elementi che possono generare un sospetto e condurre alla segnalazione, l’astensione dall’effettuazione delle operazioni ovvero la chiusura del rapporto.

Articolo 17 – Disposizioni particolari per operatività in contante

1. Nel caso in cui il soggetto designato disponga di elementi informativi tali da ritenere che il cliente stia effettuando un’operazione di versamento di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere (definiti dalla normativa in vigore in materia di trasporto transfrontaliero), di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, provenienti da uno Stato estero, il medesimo deve acquisire copia della dichiarazione transfrontaliera prevista dalle norme in vigore.
2. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della predetta dichiarazione, sulle operazioni di versamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 della LEGGE.
3. Nel caso di operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), i destinatari conducono approfondimenti anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di tale operatività; gli stessi approfondimenti sono condotti anche in presenza di operazioni in contante ingiustificate, specialmente se frequenti.
4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire ragionevoli motivazioni circa le operazioni di cui al comma precedente, si applicano alle stesse le disposizioni di cui all’art. 24 della LEGGE.

PARTE III

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Articolo 18 – Presupposti per l’applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica

1. La LEGGE disciplina i presupposti per l’applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica come segue:

Art. 26

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell’ambito della valutazione nazionale o dell’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’art. 22.

- omissis -

2. Le misure semplificate di adeguata sono pertanto ammesse solo nei casi di basso RISCHIO individuati dalle risultanze della valutazione nazionale di cui all'art. 16 *bis* della LEGGE o, in linea con queste ultime, dall'autovalutazione di cui all'art. 16 *quinquies* della medesima LEGGE, con riferimento a categorie di clienti, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione e non in virtù dell'attribuzione di un basso PROFILO DI RISCHIO del cliente effettuato in sede di profilatura del RISCHIO.
3. La semplificazione delle misure di adeguata verifica si esplica attraverso la modulazione degli adempimenti sia da un punto di vista temporale, ossia della frequenza, sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo, ossia dell'estensione.

Articolo 19 –Verifica in concreto del basso rischio e responsabilità dei soggetti designati

1. La LEGGE stabilisce una verifica concreta sui clienti destinatari di misure semplificate:

Art. 26

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

- omissis -

2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso livello di rischio.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori di rischio previsti dall'Agenzia.

- omissis -

2. La verifica del basso RISCHIO relativo al rapporto d'affari o all'operazione occasionale si concretizza nell'attribuire un LIVELLO DI RISCHIO basso o medio-basso alla clientela secondo la procedura di profilatura di RISCHIO descritta nella Parte I utilizzando i fattori di rischio.
3. I soggetti designati devono pertanto verificare, nel complesso, i fattori di rischio che confermino effettivamente il LIVELLO DI RISCHIO basso (o medio-basso) per il cliente. Ad esempio, per quanto riguarda i fattori di rischio relativi alle aree geografiche, i paesi dell'area SEPA beneficiano di una presunzione *de jure* di basso RISCHIO. I soggetti designati possono pertanto avvalersi di tale presunzione e considerare a basso RISCHIO i clienti residenti o domiciliati in tali Paesi. Tuttavia, considerato che il livello di trasposizione delle disposizioni della Direttiva "antiriciclaggio" può variare da Paese a Paese, che anche tra i suddetti Paesi sono riscontrabili fenomeni significativi di criminalità e, soprattutto, che l'efficacia dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo varia da Paese a Paese, i soggetti designati devono sempre tenere a mente che tale presunzione è una presunzione relativa (e quindi confutabile).
4. I soggetti designati devono documentare il processo valutativo che ha portato all'attribuzione di un LIVELLO DI RISCHIO basso o medio-basso che comporta l'applicazione delle misure semplificate e, tramite il controllo costante del rapporto devono essere in grado di poter identificare circostanze che potrebbero determinare un cambiamento del LIVELLO DI RISCHIO precedentemente attribuito.

Articolo 20 – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un comprovato livello di rischio basso o medio-basso

1. I soggetti designati possono adottare le seguenti misure semplificate di adeguata verifica:
 - a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo successivamente all'instaurazione di un rapporto d'affari, se, in base a quanto stabilito dall'Articolo 23 della LEGGE, ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente. Le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali;
 - b) ridurre il numero dei documenti richiesti per la verifica dell'identità del titolare effettivo;

- c) ridurre la frequenza degli aggiornamenti dei dati e dei documenti ottenuti in sede di adeguata verifica (salvo i casi di dubbio sulla loro veridicità ed accuratezza), prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di una operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni 5 anni;
 - d) ridurre la frequenza e l'intensità del controllo costante sulle operazioni effettuate in costanza di rapporto limitandolo alle operazioni che eccedono una determinata soglia, fissata dal soggetto designato. In tal caso il soggetto designato deve dotarsi di sistemi per il rilevamento di operazioni frazionate.
2. I soggetti designati, anche a fronte di misure semplificate di adeguata verifica, devono sempre IDENTIFICARE e VERIFICARE L'IDENTITÀ del titolare effettivo del cliente. Unica eccezione, prevista per LEGGE all'articolo 1 *bis*, comma 3 dell'Allegato tecnico, riguarda le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato. Pertanto, ad esempio, qualora una società fiduciaria accenda un rapporto d'affari presso una banca in forza di mandato fiduciario dovrà dichiarare a quest'ultima, anche *infra* gruppo, il nominativo del proprio cliente e del relativo titolare effettivo. Un'altra eccezione è prevista dall'art. 18 comma 1 lett. b) dell'Istruzione Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 e riguarda la possibilità di non IDENTIFICARE e VERIFICARE L'IDENTITÀ del titolare effettivo quando il cliente è un'Amministrazione pubblica diversa da enti pubblici e aziende autonome.
3. La LEGGE disciplina una serie di prescrizioni individuate dal commi 5, 6 e 7 dell'art. 26:

Art. 26

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

- omissis -

- 5. I soggetti designati, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, devono comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- 6. Ai soggetti designati non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- 7. I soggetti designati non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.

4. Non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica:
- a) In caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un RISCHIO più elevato;
 - b) In caso di dubbi sulla veridicità ed autenticità delle informazioni, dati e documenti ottenuti nello svolgimento degli obblighi di adeguata verifica;
 - c) Nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo sia residente o domiciliato o abbia la sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO o PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE o in caso di operazioni in cui una delle controparti sia residente o domiciliato in tali paesi.
 - d) Nel caso in cui il cliente si dimostri poco collaborativo o riluttante a fornire le informazioni e documenti richiesti.

PARTE IV

MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 21 – Ambito di applicazione

- 1. L'articolo 27 della LEGGE individua le situazioni che pongono un elevato RISCHIO e prevede l'adozione obbligatoria di misure rafforzate di AVC al fine di mitigare tale RISCHIO.
- 2. L'adozione di tali misure è prevista nel caso di:

- a) Rapporti d'affari e operazioni occasionali con persone politicamente esposte (art. 27 *bis* della LEGGE);
 - b) Contratto di assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti con persone politicamente esposte (art. 27 *ter* della LEGGE);
 - c) Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, ad esclusione di quelli aventi sede nei paesi indicati dall'AGENZIA (art 27 *quinquies* della LEGGE);
 - d) Situazioni che presentano rischi più elevati, individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'art. 16 *bis* della LEGGE;
 - e) Situazioni che presentano rischi più elevati, individuate dai soggetti designati nell'ambito dell'autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 *quinquies* della LEGGE;
 - f) Soggetti che hanno sede legale, domicilio o risiedono in PAESI AD ALTO RISCHIO;
 - g) Clienti con livello di RISCHIO alto.
3. La presente Istruzione indica pertanto disposizioni attuative in materia misure rafforzate di adeguata verifica nei casi indicati al precedente comma, ad eccezione della lettera c), disciplinata separatamente.

Articolo 22 – Alta Dirigenza

1. Particolare importanza deve essere attribuita al coinvolgimento dei livelli più alti del *management* i quali devono essere a conoscenza dell'instaurazione e del proseguimento di rapporti d'affari sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica. A tal proposito la LEGGE definisce l'alto dirigente come di seguito riportato:

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- *omissis* -

a bis) "Alto dirigente o Alta Dirigenza": un dirigente, un funzionario o un dipendente, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;

- *omissis* -

2. All'alto dirigente è attribuito il compito di valutare i PROFILI DI RISCHIO, ossia la corretta attribuzione dello stesso al cliente e il compito di verificare l'applicazione di adeguati presidi in materia di prevenzione e contrasto del RISCHIO.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle attività descritte nei precedenti commi, è necessario che i soggetti designati individuino chi, all'interno della struttura, possa essere considerato alto dirigente, stilando ed aggiornando un'apposita lista.
4. In relazione a quanto precede, è compito del soggetto designato assicurare che l'alto dirigente sia destinatario di un programma permanente di formazione rafforzato in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e sia a conoscenza del RISCHIO a cui il soggetto designato è esposto nell'esercizio della propria attività. Ad esempio l'alto dirigente deve avere una conoscenza approfondita del processo e degli esiti dell'autovalutazione del soggetto designato nonché della valutazione nazionale del rischio.

CAPO I

MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA IN CASO DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)

Articolo 23 – Ambito di applicazione, sistemi di gestione del rischio e livello di rischio del cliente PEP

1. La LEGGE disciplina i rapporti d'affari e le operazioni con PEP come segue:

Art. 27 bis

(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)

1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:
 - i) ottenere l'autorizzazione dell'Alta Dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
 - ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
 - iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.
3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.
- 4 bis. L'Agenzia, per le persone politicamente esposte residenti in Repubblica, stabilisce quando è possibile adottare misure ordinarie di adeguata verifica, in virtù della tipologia della carica ricoperta e della tipologia di operazioni disposte, secondo un approccio basato sul rischio.

2. I soggetti designati devono, quando instaurano rapporto d'affari o eseguono operazioni occasionali, adottare misure rafforzate di adeguata verifica se:
 - a) il cliente o il titolare effettivo è o è stato un PEP;
 - b) il cliente è un familiare di un PEP;
 - c) il cliente è un soggetto con cui un PEP intrattiene notoriamente stretti legami.
3. Con l'acronimo "PEP", ai fini della presente Istruzione, si intendono tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. Nel caso di PEP, gli obblighi in capo ai soggetti designati sono i seguenti:
 - a) svolgimento di tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 22 della LEGGE;
 - b) per determinare se un cliente o il titolare effettivo è (o è stato) un PEP, i soggetti designati possono anche avvalersi, come punto di partenza, delle informazioni che la clientela ha l'obbligo di fornire in forma scritta sotto la propria responsabilità. Tuttavia la dichiarazione del cliente di non essere o non essere stato PEP – ovvero che tale non è/è stato il titolare effettivo – non esonera il soggetto designato dal verificare la veridicità di tale dichiarazione. Ciò non solo per il RISCHIO che il cliente possa fornire una dichiarazione non veritiera ma anche per la circostanza che il cliente o il titolare effettivo possano diventare PEP successivamente all'instaurazione del rapporto di affari. In quest'ultimo caso il soggetto designato dovrà prendere contatto diretto con il cliente affinché aggiorni le informazioni utili ai fini dell'AVC;
 - c) adozione di adeguati sistemi di gestione del RISCHIO che consentano al soggetto designato di determinare se il cliente o il titolare effettivo sia o sia stato (nel "periodo finestra" dei 12 mesi dalla cessazione della carica) un PEP o se un cliente o titolare effettivo diventi PEP in costanza di rapporto. Il soggetto designato pertanto deve dotarsi di procedure di acquisizione di dati ed informazioni per esempio tramite:
 - i. approfondimenti utilizzando *provider* che svolgono professionalmente l'attività di raccolta dati ovvero utilizzando siti *internet* istituzionali o organismi internazionali;
 - ii. ricerche *internet* su c.d. "open source";

- iii. approfondimenti utilizzando informazioni e dati da altre FONTI AFFIDABILI o FONTI INDIPENDENTI.
- d) Le attività di verifica devono essere documentate e conservate ai sensi dell'articolo 34 della LEGGE lasciando copia dei processi valutativi nel fascicolo cliente o nel sistema informatico di base.

Articolo 24 – Misure rafforzate di adeguata verifica per clienti PEP

1. L'obiettivo delle misure rafforzate per i PEP è quello di mitigare il RISCHIO inerente al PEP, in considerazione della natura della funzione pubblica che il cliente PEP ricopre o ha ricoperto in passato (ad esempio il suo livello gerarchico o di anzianità, l'accesso a o il controllo su fondi pubblici e la natura della posizione ricoperta).
2. La qualifica di PEP non comporta necessariamente l'assegnazione di un LIVELLO DI RISCHIO alto ma, indipendentemente dal LIVELLO DI RISCHIO assegnato, comporta l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica.
3. Le misure rafforzate di adeguata verifica sono:
 - a) Ottenere l'autorizzazione dell'Alta Dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con un PEP:
 - i. l'autorizzazione dell'Alta Dirigenza è finalizzata a garantire che i livelli più alti del *management* siano a conoscenza dell'instaurazione o del proseguimento di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono, o sono stati, PEP e che i soggetti designati non instaurino o proseguano tali rapporti, in assenza di un'opportuna valutazione dei PROFILI DI RISCHIO da parte dell'Alta Dirigenza e di adeguati controlli;
 - ii. I soggetti designati devono dotarsi di procedure che individuino chiaramente le responsabilità in materia di autorizzazione all'instaurazione o alla prosecuzione del rapporto d'affari con un cliente che diventa PEP. Di ogni decisione deve essere lasciata traccia nel fascicolo cliente oppure nel sistema informatico di base;
 - iii. I soggetti designati devono ottenere l'autorizzazione a firma congiunta di due soggetti che rientrano nella definizione di Alta Dirigenza e/o la notifica all'ORGANO AMMINISTRATIVO. La firma di un solo alto dirigente è sufficiente purché accompagnata dalla successiva notifica all'ORGANO AMMINISTRATIVO, se il soggetto designato non dispone di più di un alto dirigente.
 - b) Adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio:
 - i. fondi e patrimonio sono due concetti diversi. Il termine "fondi" indica i fondi o altri beni che sono oggetto del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il PEP e il soggetto designato (ad esempio, gli importi oggetto di investimento, di deposito o di trasferimento nell'ambito del rapporto d'affari, il valore o l'importo dell'operazione occasionale);
 - ii. stabilire l'origine dei fondi significa accertarne le modalità di acquisizione. Tale accertamento deve essere sostanziale e tale da stabilire la fonte specifica dei fondi (ad esempio non è sufficiente stabilire solo che i fondi erano precedentemente depositati in un conto corrente, ma occorre accertare come siano stati generati o acquisiti);
 - iii. per quanto riguarda l'origine dei fondi, i soggetti designati possono richiedere una dichiarazione del cliente, ove lo stesso indica in che modo siano stati generati o acquisiti i beni o fondi oggetto del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Tale dichiarazione deve essere supportata da documenti di FONTE AFFIDABILE o FONTE INDIPENDENTE, così come ogni altro accertamento finalizzato a determinare l'origine dei fondi;
 - iv. il termine patrimonio, invece, si riferisce a tutta la ricchezza del PEP (cioè il totale degli *asset*);

- v. i soggetti designati devono stabilire, oltre all'origine dei fondi, anche l'origine del patrimonio, cioè in che modo il PEP abbia acquisito tale ricchezza (ad esempio quali redditi o altre fonti abbiano generato le ricchezze del PEP);
 - vi. al fine di stabilire l'origine del patrimonio, i soggetti designati possono prendere in considerazione i seguenti elementi: il reddito attuale del PEP, la sua dichiarazione dei redditi, altri documenti che attestino l'origine del patrimonio (che potrebbero essere spiegati anche in ragione di cariche pubbliche ricoperte in precedenza, di eredità ricevute), le attività economiche e le proprietà di famiglia, nonché dati ottenibili da registri pubblici (per esempio, per il caso di PEP esteri le "dichiarazioni di averi" che spesso sono pubblicate online laddove il PEP sia soggetto ad obblighi di dichiarazione del proprio patrimonio e di quello dei propri congiunti stretti). Nello stabilire l'origine del patrimonio i soggetti designati devono tener conto del valore della ricchezza che ci si aspetta che il PEP abbia, avendo riguardo al PROFILO ECONOMICO del PEP (ad esempio la somma dei redditi che derivano dall'incarico politico, della professione e da altri redditi, devono condurre ad un patrimonio che sia coerente rispetto alla ricchezza "attesa");
 - vii. le predette attività di verifica devono essere documentate e conservate ai sensi dell'articolo 34 della LEGGE, lasciando copia dei processi valutativi sull'origine del patrimonio e dei fondi nel fascicolo cliente o nel sistema informatico di base.
- c) Esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari:
- i. Per controllo costante rafforzato del rapporto si intende l'aumento del numero, della frequenza, del livello e della natura dei controlli applicati.
 - ii. Il controllo costante rafforzato ha il seguente contenuto minimo:
 - ottenere l'autorizzazione dell'Alta Dirigenza per le operazioni, anche non occasionali, superiori a un determinato importo;
 - acquisire le motivazioni ed i documenti giustificativi delle operazioni richieste o eseguite per operazioni di cui al precedente punto i. ;
 - selezionare modelli di operazioni che necessitano di un ulteriore esame coerentemente con i rischi identificati (ad esempio, operazioni di versamento di denaro contante, operatività ove gli ordinanti di bonifici o i traenti di assegni siano soggetti con interessi riconducibili alla carica pubblica ricoperta dal PEP);
 - ripetere con cadenza periodica gli accertamenti relativi all'origine del patrimonio del PEP (al fine di verificare eventuali incongruenze).
- d) Richiedere, in ogni caso, al cliente PEP di indicare la causale del trasferimento fondi in caso di bonifico bancario;
- e) Richiedere scopo e natura prevista per operazioni occasionali.

Articolo 25 – Misure rafforzate di adeguata verifica per contratti di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti nei quali il beneficiario o il suo titolare effettivo sono PEP

1. La LEGGE disciplina le misure rafforzate nei casi in cui sia PEP il beneficiario o suo titolare effettivo nei contratti di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti come segue:

Art. 27 ter**(Contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti di persone politicamente esposte)**

1. I soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento del capitale o della rendita o della cessione, anche parziale, del contratto. Quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano elevati, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) informare l'Alta Dirigenza prima del pagamento del capitale o della rendita;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente e, in particolare, sui legami tra quest'ultimo, il beneficiario e/o i rispettivi titolari effettivi;
- b bis) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. L'articolo sopra richiamato prevede, nel caso in cui il RISCHIO sia elevato, l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica quando il beneficiario di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti (di seguito riferiti, rispettivamente come "assicurazione" e "beneficiario") o il titolare effettivo del beneficiario siano o siano stati PEP.

Tali misure possono essere riassunte in quattro fasi:

Fase 1: Svolgimento di tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 22 LEGGE e dalle relative Istruzioni, in relazione al contraente della polizza di assicurazione.

Fase 2: Determinare se il beneficiario dell'assicurazione o il titolare effettivo del beneficiario è o sia stato un PEP.

- a) A tal fine i soggetti designati adottano MISURE RAGIONEVOLI, per determinare se il beneficiario o titolare effettivo del beneficiario sia o sia stato un PEP. Ciò implica una revisione documentata delle informazioni e documenti acquisiti per l'adeguata verifica del rapporto con il contraente ed un'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni;
- b) Tali misure devono consentire l'individuazione del beneficiario (o titolare effettivo) come PEP al più tardi al momento del pagamento del contratto di assicurazione (capitale o rendita) o della cessione, anche parziale, dello stesso.

Fase 3: Stabilire se il RISCHIO di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sia elevato.

- a) Nel caso in cui i soggetti designati determinino che il beneficiario di un'assicurazione o il titolare effettivo del beneficiario siano PEP, essi dovranno effettuare un'analisi del RISCHIO del beneficiario o titolare effettivo.
- b) A tal fine, i soggetti designati devono raccogliere informazioni sufficienti a comprendere le particolari caratteristiche delle funzioni pubbliche affidate al PEP, valutando nel complesso i fattori di rischio stabiliti da AIF nonché gli specifici fattori di rischio relativi ai PEP indicati all'articolo 26 comma 3 della presente Istruzione, avendo riguardo alla funzione pubblica che il PEP ricopre o ha ricoperto in passato (ad esempio il suo livello gerarchico/di anzianità, l'accesso o controllo su fondi pubblici e la natura della posizione ricoperta).

Fase 4: In caso di RISCHIO elevato, in aggiunta agli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22 della LEGGE adottare, nei confronti del PEP beneficiario, le misure di rafforzata verifica di cui all'articolo 27 ter della LEGGE, ed in particolare:

- a) informare l'Alta Dirigenza prima del pagamento del capitale o della rendita.
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente della polizza, ad esempio chiarire e documentare la natura dei rapporti tra questi ed il PEP, le ragioni per cui il PEP è stato indicato come beneficiario dell'assicurazione, le modalità con cui sono stati pagati i premi assicurativi;
- c) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'AGENZIA, qualora ne ricorrano i presupposti.

3. I soggetti designati documentano per iscritto le modalità di assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, lasciando copia dei processi valutativi e delle decisioni adottate in materia di attribuzione del LIVELLO DI RISCHIO nel fascicolo cliente o nel sistema informatico di base.

Articolo 26 – Durata della carica per un PEP

1. La durata della carica per un PEP è disciplinata dall'articolo 27 *quater* della LEGGE come segue.

Art. 27 quater

(Durata delle cariche per persone politicamente esposte)

1. In caso di cessazione delle cariche indicate all'art. 1 dell'allegato tecnico, i soggetti designati devono tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengano che tale rischio sia venuto meno.
2. Nel caso in cui un cliente cessi di ricoprire una delle cariche indicate all'articolo 1 dell'Allegato Tecnico, questi non si intende più PEP, tuttavia il soggetto designato deve prendere in considerazione, per almeno 12 mesi dalla cessazione dalla carica, il RISCHIO – correlato alla precedente carica di PEP - che il cliente, non più in carica (ivi compresi i familiari e i soggetti con stretti legami) continui a rappresentare. Il soggetto designato deve applicare misure commisurate al RISCHIO correlato alla precedente carica di PEP fino al momento in cui ritiene che il medesimo sia venuto meno e comunque per almeno 12 mesi. Tale obbligo concerne sia i clienti PEP già esistenti (dal momento in cui cessano di essere PEP e per i successivi 12 mesi dalla cessazione), sia quelli che, al momento dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale, abbiano cessato di essere PEP per un periodo inferiore ai 12 mesi. Tale obbligo si applica altresì ai beneficiari o titolari effettivi di contratti di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti che siano stati PEP nelle circostanze sopra indicate.
3. A titolo esemplificativo, tra i fattori di rischio che i soggetti designati devono considerare, rientrano:
 - a) il lasso temporale intercorso dalla cessazione della carica qualificante come PEP;
 - b) il livello di influenza (anche informale) che il soggetto, non più PEP, potrebbe ancora esercitare;
 - c) l'importanza della carica che l'individuo ha ricoperto nel passato come PEP;
 - d) il settore in cui ha operato il PEP (si vedano in proposito i fattori di rischio indicati all'AIF);
 - e) in caso di clienti non residenti, il livello di corruzione o criminalità esistente nel Paese in cui è residente o domiciliato il soggetto non più PEP (o quello in cui tale soggetto ricopriva la carica di PEP, se diverso dall'attuale paese di residenza o domicilio);
 - f) eventuali collegamenti tra la precedente carica del soggetto non più PEP e l'attività economica o professionale attualmente svolta dallo stesso (per esempio l'operatività del soggetto non più PEP in attività economica o professionali nello stesso settore in cui ricopriva la carica di PEP).
4. Se il LIVELLO DI RISCHIO correlato alla precedente carica di PEP viene considerato alto, i soggetti designati applicano (in caso di nuovi rapporti d'affari od operazioni occasionali) o continuano ad applicare (in caso di rapporti preesistenti) le misure di cui all'articolo 24 della presente Istruzione.
5. Nel caso di beneficiari o titolari effettivi di contratti di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, i soggetti designati devono applicare le misure di cui all'articolo 25 comma 2 della presente Istruzione.
6. Se il LIVELLO DI RISCHIO correlato alla precedente carica di PEP viene considerato medio-alto, i soggetti designati possono ridurre il numero, frequenza, livello e natura dei controlli applicati in sede di controllo costante rafforzato, applicando le altre misure di rafforzata verifica di all'art. 24 comma 3 lett. a) e b). In caso di LIVELLO DI RISCHIO medio-basso o basso, i soggetti designati applicano le misure ordinarie di adeguata verifica ed i normali obblighi di controllo costante sul rapporto e sulle operazioni effettuate.
7. I soggetti designati documentano per iscritto le modalità di assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, lasciando copia dei processi valutativi e delle decisioni adottate in materia di attribuzione del LIVELLO DI RISCHIO nel fascicolo cliente o nel sistema informatico di base.

8. L'Alta Dirigenza decide, trascorso il periodo finestra di 12 mesi, in merito alla permanenza o meno del RISCHIO – correlato alla precedente carica di PEP – continui a rappresentare e dispongono, se ritenuto cessato, l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

CAPO II

MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IN SITUAZIONI CHE PRESENTANO RISCHI PIÙ ELEVATI INDIVIDUATE DAI SOGGETTI DESIGNATI

Articolo 27 – Ambito di applicazione

1. L'articolo 27 della LEGGE prevede che i soggetti designati applichino misure rafforzate di adeguata verifica in situazioni che presentino rischi più elevati, individuati dai soggetti designati stessi in sede di valutazione del RISCHIO.
2. Le misure rafforzate devono applicarsi:
 - a) in relazione alle risultanze dell'autovalutazione del rischio cui i soggetti designati risultano esposti nell'esercizio della propria attività, relativamente alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela. A tal fine i soggetti designati tengono conto dei fattori di rischio individuati con apposita Circolare dell'AIF;
 - b) laddove la profilatura del RISCHIO del cliente presenti un RISCHIO alto.
3. Si fornisce di seguito un set minimo di misure rafforzate di adeguata verifica che il soggetto designato deve applicare alle situazioni di più elevato RISCHIO. I soggetti designati possono adottare misure rafforzate aggiuntive (indicate in questa Istruzione a titolo esemplificativo) se, sulla base delle dimensioni, natura e attività svolta del soggetto designato, e delle specificità dei rischi riscontrati, le ritengono in grado di mitigare al meglio l'elevato RISCHIO, relativamente alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
4. Si precisa che:
 - a) l'attuazione di misure rafforzate di adeguata verifica è obbligatoria in caso di RISCHIO più elevato individuato dai soggetti designati;
 - b) la scelta, nel caso specifico, delle misure aggiuntive rafforzate ritenute più idonee a mitigare il RISCHIO deve essere ponderata e motivata, ed il relativo processo decisionale e determinazione sulla misura da applicare deve indicare specificamente come la misura scelta sia in grado, in concreto, di mitigare in maniera effettiva il RISCHIO più elevato. La predetta scelta ed il relativo processo decisionale devono essere documentati e conservati ai sensi dell'articolo 34 della LEGGE lasciando copia degli stessi nel fascicolo cliente o nel sistema informatico di base;
 - c) vista la natura "dinamica" del RISCHIO, i soggetti designati devono dotarsi di procedure e sistemi di controllo del rapporto in modo da poter identificare circostanze che potrebbero determinare l'adozione di misure rafforzate diverse da quelle originariamente scelte, che meglio rispondano ad un cambiamento o un aggravamento dei PROFILI DI RISCHIO precedentemente individuati.

Articolo 28 – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: set minimo obbligatorio

1. Ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate, i soggetti designati, devono necessariamente:
 - a) ottenere l'autorizzazione dall'Alta Dirigenza prima di instaurare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale;

- b) assicurare un controllo rafforzato del rapporto con il cliente, ad esempio aumentando il numero, la frequenza, il livello e la natura dei controlli applicati, nonché la selezione di modelli di operazioni che necessitano di un ulteriore esame coerentemente con i rischi individuati, al fine di determinare se tali operazioni o attività necessitino di ulteriori approfondimenti al fine di mitigare i rischi. Ad esempio, acquisire contratti, fatture ed in generale documenti giustificativi di singole operazioni in costanza di rapporto ovvero richieste dal cliente nell'ambito di operazioni occasionali;
- c) acquisire le motivazioni ed i documenti giustificativi delle operazioni richieste o eseguite;
- d) richiedere, in ogni caso, di indicare la causale del trasferimento fondi in caso di bonifico bancario.

Articolo 29 – Esempi di misure rafforzate aggiuntive di adeguata verifica della clientela

1. I soggetti designati, ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate, possono:
 - a) adottare MISURE RAGIONEVOLI per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio del cliente o del titolare effettivo (si vedano in proposito gli articoli in materia di PEP in questa Istruzione), anche mediante acquisizione di informazioni, dati e documenti attendibili che attestino il PROFILO ECONOMICO del cliente;
 - b) ripetere almeno annualmente le verifiche di cui al punto precedente relative al patrimonio del cliente;
 - c) ottenere maggiori informazioni, dati e documenti sulla professione o sull'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
 - d) verificare l'ASSETTO PROPRIETARIO e la STRUTTURA DI CONTROLLO del cliente, quando questo non è persona fisica, a cadenza almeno annuale mediante verifica sia di documenti forniti dal cliente che provenienti da FONTI AFFIDABILI e FONTI INDIPENDENTI;
 - e) ottenere un visto dall'Alta Dirigenza per le operazioni, anche non occasionali, superiori alla soglia stabilita dall' art. 21, comma 1, lettera b) della LEGGE;
 - f) assicurarsi, per la nuova clientela, che il primo trasferimento di fondi sia disposto da un rapporto d'affari intestato al medesimo cliente radicato presso una banca dell'Area SEPA o di un paese aderente al GAFI/FATF.
2. Il soggetto designato, di propria iniziativa, potrà anche valutare, caso per caso, altre misure rafforzate che siano in grado di mitigare i più elevati rischi individuati.

CAPO III

ANALISI DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO INSOLITAMENTE ELEVATO O SU CUI SUSSISTONO DUBBI CIRCA LE FINALITÀ A CUI SONO CONCRETAMENTE PREORDINATE

Articolo 30 – Controllo delle operazioni

1. I soggetti designati, nell'ambito del controllo costante, devono esaminare il contesto e le finalità delle operazioni eseguite in costanza di rapporto d'affari:
 - a) che risultino caratterizzate da importi insolitamente elevati (c.d. "inattese");
 - b) per le quali sussistano dubbi circa le finalità cui le medesime sono in concreto preordinate.
2. L'esame delle operazioni di cui al comma 1 è finalizzato all'applicazione di eventuali misure rafforzate che possono condurre, qualora ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di operazioni sospette.

Articolo 31 – Definizione di adeguati criteri di estrazione delle operazioni

1. Ai fini delle verifiche sulle operazioni inattese, i soggetti designati devono:
 - a) definire criteri adeguati di estrazione delle operazioni che tengano conto della propria operatività;
 - b) fare ricorso a sistemi automatizzati di estrazione delle operazioni, purché tali sistemi siano in grado di dare concreta applicazione ai criteri deliberati.
2. Le modalità adottate dal soggetto designato in ossequio al comma 1 potranno partire dall'assegnazione al cliente di un importo o un volume cd. "atteso" e calibrato sulla base del PROFILO ECONOMICO delineato in riferimento al singolo cliente, rintracciando così le operazioni superiori a tale importo o volume.
3. Per quanto attiene invece alle operazioni per le quali sussistano dubbi circa le finalità, il soggetto designato deve fare riferimento sia alle operazioni di importo inatteso sia alle operazioni che confliggono con lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari, sia alle operazioni che per la complessità o per lo schema insolito di esecuzione rispetto al PROFILO ECONOMICO necessitano di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso. Nella predetta attività di valutazione devono essere presi in considerazione anche gli indici e schemi di anomalia emanati tempo per tempo dall'AGENZIA. Il soggetto designato pertanto deve soffermarsi particolarmente sull'aspetto qualitativo delle operazioni poste in essere dalla clientela, individuato anche sulla base dell'esperienza e delle linee di *business* che caratterizzano il singolo soggetto designato. Ad esempio, potranno essere estratte e valutate operazioni in contante, trasferimento di titoli fra dossier diversamente intestati, compravendita di moneta virtuale, bonifici da/verso soggetti (o rapporti d'affari) ubicati in paradisi fiscali o giurisdizioni off-shore, richiesta di un numero ingiustificato di carnet di assegni, continue ricariche di carte prepagate, spese effettuate con carte effettuate in PAESI AD ALTO RISCHIO o PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE.
4. L'ORGANO AMMINISTRATIVO del soggetto designato deve in ogni caso adottare apposita delibera contenente i criteri di cui al comma 1 lett. a) e b) e dovrà inoltre valutare l'adeguatezza dei sistemi automatizzati di estrazione delle operazioni in uso provvedendo eventualmente ad implementarli. La medesima delibera dovrà inoltre definire il processo organizzativo e individuare il personale direttamente interessato ai controlli previsti dal presente Capo III.
5. La delibera di cui al precedente comma deve altresì essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Articolo 32 – Esito dell'attività di controllo

1. L'attività di controllo delle operazioni di cui all'art. 30 della presente Istruzione spetta *in primis* al personale individuato dalla delibera dell'ORGANO AMMINISTRATIVO che ha un contatto diretto con la clientela ed è in grado di svolgere i necessari approfondimenti, anche documentali.
2. L'esito delle verifiche svolte dal personale di cui al comma 1 deve essere portato a conoscenza del RIA il quale, valutato il corredo informativo e documentale del cliente e preso atto dei commenti scritti forniti dal personale, decide se mantenere il PROFILO DI RISCHIO assegnato o innalzarlo adottando le conseguenti misure di adeguata verifica, fino all'applicazione delle misure rafforzate, assegnando un PROFILO DI RISCHIO alto. In quest'ultimo caso il RIA sarà tenuto alla predisposizione di una relazione di approfondimento sul modello previsto dall'**Allegato A** della presente Istruzione.
3. In ogni caso, pertanto anche quando l'esito non abbia indotto ad aumentare il LIVELLO DI RISCHIO, il RIA deve lasciare traccia scritta delle attività svolte e delle valutazioni effettuate.
4. Qualora, a seguito del rafforzamento delle misure di adeguata verifica o nell'iter del processo di controllo descritto nel presente Capo III, ricorressero i presupposti per una segnalazione ai sensi dell'art. 36 della LEGGE, il RIA provvederà in ossequio alla normativa vigente.

Articolo 33 – Accesso alla relazione di approfondimento

1. La relazione di approfondimento di cui all'art. 32, comma 2, deve essere messa a disposizione, qualora richiesta, dell'AIF e di Banca Centrale nella veste di Autorità di Vigilanza, del Collegio Sindacale e dell'*Internal Auditing* del soggetto designato.

CAPO IV

MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA IN CASO DI SOGGETTI CHE HANNO SEDE O RISIEDONO IN PAESI AD ALTO RISCHIO O PER I QUALI SIA RICHIESTA L'ADOZIONE DI SPECIFICHE CONTROMISURE

Articolo 34 – Ambito di applicazione

1. I soggetti designati devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nel caso di soggetti (persone fisiche o giuridiche, ivi compresi soggetti finanziari esteri) aventi sede o residenti in:
 - a) PAESI AD ALTO RISCHIO;
 - b) PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE.
2. Tali misure devono essere proporzionate al RISCHIO effettivo riscontrato con riferimento al rapporto d'affari o alla operazione occasionale;
3. I soggetti designati devono prestare particolare attenzione nell'instaurare o gestire rapporti d'affari, o nell'eseguire operazioni, anche occasionali, nei confronti di:
 - a) clienti residenti, domiciliati o aventi sede legale in detti Paesi e
 - b) soggetti finanziari esteri (c.d. controparti) aventi sede legale o domicilio in detti paesi ovvero filiali, dipendenze o controllate ivi ubicate.
4. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti designati devono:
 - a) per i PAESI AD ALTO RISCHIO, adottare le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Parte IV, Capo II della presente Istruzione, osservando le regole ed i principi ivi stabiliti e
 - b) per i PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE, in aggiunta alle misure rafforzate, e quando comunicato dall'AIF con apposita Circolare, adottare anche le "contromisure" specificate all'articolo 37 della presente Istruzione.

Articolo 35 - Esecuzione di operazioni a favore di soggetti o controparti di Paesi ad alto rischio o soggetti a contromisure o da parte di soggetti ivi ubicati

1. I soggetti designati devono adottare le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Parte IV, Capo II della presente Istruzione anche nel caso in cui un cliente intenda disporre un'operazione a favore di:
 - a) uno o più soggetti residenti, domiciliati o aventi sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO O PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE O
 - b) uno o più soggetti con rapporti radicati presso soggetti finanziari esteri (c.d. controparti) aventi sede legale, domicilio, filiali, dipendenze o controllate ovvero quando sono ubicate in tali Paesi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'operazione disposta dai soggetti di cui alle lett. a) e b) avvengano in favore del cliente.
3. In particolare, i soggetti designati di cui all'articolo 18 della LEGGE, lettere a), b) e c), che eseguono trasferimenti di fondi, devono porre particolare attenzione alle disposizioni relative alle disposizioni riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi così come disciplinati dall'AIF.

Articolo 36 – Obblighi di astensione

1. Quando i soggetti designati non siano in grado di adempiere alle misure rafforzate di adeguata verifica, devono astenersi ai sensi dell'articolo 24 della LEGGE.

Articolo 37 – Contromisure

1. Nel caso di PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE l'AIF può, con apposita Circolare, richiedere ai soggetti designati l'adozione di una o più tra le seguenti misure:
 - a) potenziare i pertinenti meccanismi di segnalazione o segnalazione sistematica delle transazioni finanziarie;
 - b) esaminare il contesto e lo scopo delle transazioni con soggetti di PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE in maniera tale da mettere i risultati scritti di tali analisi a disposizione delle autorità e degli organi di controllo interni, al fine di fornire loro assistenza;
 - c) limitare i rapporti d'affari o le transazioni finanziarie con il paese identificato o con i soggetti che hanno sede in quel paese;
 - d) rivedere e modificare, o se necessario, interrompere i rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri di PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE”.

Articolo 38 – Entrata in vigore

1. La presente Istruzione entra in vigore il 1° luglio 2018.

ALLEGATO A

RELAZIONE SCRITTA SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32

La relazione scritta deve avere la seguente struttura minimale:

1. Informazioni sulla relazione:
 - a) luogo e data di compilazione della relazione;
 - b) nome e cognome del RIA.
2. Informazioni e dati sulla clientela:
 - a) descrizione delle informazioni e dei dati significativi relativi al cliente forniti da quest'ultimo ovvero acquisiti dal soggetto designato in autonomia.
 - b) descrizione del PROFILO ECONOMICO del cliente;
 - c) analisi della sequenza storica del PROFILO DI RISCHIO attribuito al cliente.
3. Informazioni e dati sulle operazioni inattese o con finalità dubbia:
 - a) tipologia di rapporto d'affari, scopo e natura prevista;
 - b) periodo di operatività del rapporto d'affari;
 - c) descrizione delle operazioni oggetto della relazione.
4. Valutazione sulle operazioni:
 - a) giudizio motivato sulla coerenza delle operazioni svolte in relazione allo scopo e natura prevista per il rapporto d'affari, agli aspetti significativi della profilatura del cliente, in particolare il PROFILO ECONOMICO del cliente;
 - b) valutazione sulla modifica del PROFILO DI RISCHIO del cliente;
 - c) valutazione sull'opportunità di inviare una segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE e conseguente decisione, o motivazioni sottostanti all'archiviazione.
5. Documentazione da allegare:
 - a) copia del documento di riconoscimento del cliente persona fisica, ovvero vigenza per le persone non fisiche o altro documento equipollente;
 - b) copia della documentazione utilizzata per la verifica e la valutazione dell'operazione inattesa o con finalità dubbia.

I dati, i tabulati, le informazioni e i documenti utilizzati dal RIA per svolgere la relazione devono essere archiviati in modo tale che siano facilmente fruibili alla successiva consultazione.

La relazione, firmata dal RIA deve essere conservata per almeno 5 anni dalla data di compilazione della stessa.

I soggetti destinatari devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza della comunicazione interna fra RIA e il personale individuato dalla delibera del CDA, nonché del contenuto della relazione.